

# BANCAROTTA, SERVE LA RIPARAZIONE PARZIALE DEL DANNO

di **Alessandro Arrighi**

Il 12 gennaio 2019, è stato emanato il Dlgs 14/2019: il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, divenuto efficace il 15 luglio 2022, con la pubblicazione del Dlgs 83/2022 che aveva lo scopo di contrastare in modo efficace il fenomeno della ritardata emersione delle crisi aziendali, al fine di consentire alle imprese sane, ma in difficoltà, di ristrutturarsi in una fase precoce così da evitare l'insolvenza.

A seguito della introduzione del cosiddetto modello Rordorf, si è certamente giunti a una rivisitazione delle norme sul fallimento, anche per alleggerirne il consolidato carattere afflittivo, quantomeno dal punto di vista concettuale, anche sostituendo, con l'espressione «liquidazione giudiziale», il termine fallimento, caratterizzato da un'accezione fortemente negativa, e con l'intento dichiarato di prevenire la crisi e favorire la continuità rispetto alla situazione di insolvenza.

Al momento, la riforma non sta dando i risultati sperati; tra le varie ragioni, certamente, centrale è il fatto che il Titolo IX, dedicato alle disposizioni penali, lascia sostanzialmente inalterata la disciplina penale, per cui l'imprenditore in crisi sa che il fallimento o comunque la liquidazione giudiziaria, specialmente laddove se ne dovesse occupare un curatore particolarmente savonaroliano, comporterà un'indagine a suo carico e, per molti anni, l'impossibilità di tornare a fare impresa, a prescindere dall'effettivo esito del processo.

La giurisprudenza ha cercato di porre rimedio alla pigrizia del legislatore, introducendo, quantomeno, il concetto di bancarotta riparata, quale causa di esclusione della rilevanza penale della bancarotta patrimoniale, evitando che vengano perseguite condotte che, grazie all'azione riparatoria del fallito, possono essere considerate prive di offensività per i creditori.

Così fece anche la commissione parlamentare presieduta da Bricchetti, nominata nel 2021, che proponeva una modifica delle fattispecie di reato di bancarotta e una radicale rimodulazione delle attenuanti ed aggravanti penali, recependo nel sistema normativo la figura della bancarotta riparata così come già, di fatto, introdotta dalla giurisprudenza, ossia purché integrale e tempestiva.

La genesi del reato fallimentare è da ricercarsi nelle norme di derivazione medioevale, che regolavano le officine, in una realtà decisamente lontana dalla complessità attuale; oggi, norme come l'inabilitazione all'attività di impresa, rischiano di creare disvalore solo per il sistema sociale del paese. L'imprenditore che, magari, per decine di anni, prima di fallire, ha prodotto valore è costretto a trasferirsi all'estero, dove potrà ricominciare la sua storia.

Il legislatore non può limitarsi ad assumere quanto è già stato introdotto nel sistema dalla giurisprudenza:

deve avere il coraggio di riformare, in modo radicale, il sistema introducendo nuovi strumenti giuridici.

Non è sufficiente la comunque auspicata, introduzione normativa della «riparazione della bancarotta», mediante integrale riparazione del danno, attraverso la totale ricostruzione dell'attivo oggetto delle condotte di depauperamento patrimoniale, e ricostruzione delle scritture contabili, specialmente se tali atti devono essere compiuti prima della sentenza di liquidazione (Cassazione, 16 gennaio 2023, n. 1366).

È indispensabile un istituto giuridico di «riparazione tardiva della bancarotta», con un meccanismo simile a quello del patteggiamento ex articolo 444 del Codice di procedura penale, mediante parziale riparazione del danno, in caso di impossibilità del debitore di procedere alla totale



### TENUITÀ

**Occorre provare a snellire i procedimenti penali a fronte di un'offesa tenue**



### L'IPOTESI

**Un meccanismo simile al patteggiamento in caso di impossibilità del debitore alla totale riparazione dell'attivo**

riparazione dell'attivo, prevedendo che il debitore e il pubblico ministero, magari con dei pareri degli organi della procedura della liquidazione giudiziaria, possano chiedere, congiuntamente, al giudice penale competente per la bancarotta, l'esenzione dalla punizione o una diminuzione della stessa, proponendo una, parziale e tardiva, rapida riparazione del danno, tenuto conto anche della capacità di risarcimento del debitore.

Principi di efficienza ed economicità, inoltre, vorrebbero lo snellimento di tutti quei procedimenti penali che comportino un danno esiguo o per i quali l'offesa sia di particolare tenuità e la non assoggettabilità ai reati di bancarotta di coloro che accedono alle procedure minori, così come, peraltro, già nel tenore letterale della legge, spesso interpretata dai giudici, in senso estensivo come, a rigore, nemmeno sarebbe consentito fare per le leggi penali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## PAROLA CHIAVE

### #Fallimento

Con il Codice della crisi non si parla più di fallimento ma di liquidazione giudiziale. Un cambio lessicale che presuppone un diverso atteggiamento rispetto a chi subisce la crisi d'impresa. Con il nuovo Codice si punta a far emergere in modo tempestivo le difficoltà in modo da trovare gli strumenti per superare la crisi.